



***S.d.A. CALCIO UISP Emilia-Romagna
Fase 2***

***COMUNICATO N. 11
del 08/03/2023***

***- composto da 14 pagine -
(Art. 61 del R.T.N.)***

COMUNICATO N°11 del 08/03/2023

COMUNICAZIONI

SEGRETERIA

La Segreteria della competizione sarà presso il Comitato di Parma con i seguenti riferimenti e orari:

Segreteria Regionale

c/o Comitato UISP Parma

Via Laudadeo Testi 2 - 43122 Parma

SEGRETARIO: Roberto Rodio

TEL: 0521 707427

FAX: 0521 707420

EMAIL: calcio.emiliaromagna@uisp.it

	MATTINA			POMERIGGIO	
LUNEDÌ					
MARTEDÌ					
MERCOLEDÌ	09:00	13:00		15:00	18:00
GIOVEDÌ	09:00	13:00			
VENERDÌ					
SABATO					

Alla Segreteria dovranno essere rivolte tutte le comunicazioni, i ricorsi e le richieste delle Associazioni iscritte. Sarà compito della stessa inoltrare le comunicazioni a chi di competenza.

STRUTTURA COMITATO ORGANIZZATIVO "FASE 2 - S.d.A. CALCIO EMILIA-ROMAGNA"

Responsabile S.d.A. Calcio Regionale: Enzo Chiapponi (UISP Parma)

Resp. Settore Attività: Giampaolo Ferri (UISP Reggio Emilia)

Resp. Segreteria e Resp. Comunicazione: Roberto Rodio (UISP Parma)

Giudice di I grado: Maurizio Piccinini (UISP Parma)

Giudice di II grado (Regionale): Massimo D'Auriente (UISP Piacenza)

Responsabile S.T.A.: Massimo Buldrini (UISP Bologna)

Staff S.T.A.: Cluadio Stablum (UISP Modena), Luca Nadalini (Uisp Modena), Mauro Gianni (UISP Reggio Emilia).

UISP EMILIA-ROMAGNA CALCIO
STAGIONE SPORTIVA 2022/23

FASE 2 CAMPIONATO - GIRONE A

Classifica		Punti	Gio	Vin	Par	Per	Gol: Fat	Sub	C.D.
1 -	Club Giardino Carpi	7	3	2	1	0	6	2	20
2 -	Virtus 2021 Martino Marmi	2	3	0	2	1	2	5	4
3 -	Asd Olimpia 1983	1	2	0	1	1	2	3	9

Seconda giornata ritorno

Virtus 2021 Martino Marmi - Asd Olimpia 1983

Dom. 12 marzo 2023 ore 10.30

Campo Comunale Massenzatico, via Van Beethoven, 78/c, 42122 Massenzatico (RE)

Riposa: Club Giardino Carpi Asd

Terza giornata ritorno

Asd Olimpia 1983 - Club Giardino Carpi Asd

Sab. 01 aprile 2023 ore 15.00

"Comunale", via Dodi, 9, 41012 Gargallo di Carpi (MO)

Semifinali:

andata: 18-22 aprile 2023

ritorno: 02-06 maggio 2023

FASE 2 CAMPIONATO - GIRONE B

Seconda giornata ritorno

Circolo Inzani Asd - A.s.d. Deco' Amatori Calcio Carpi 0-4

Disciplina

In diffida: Geraci Mattia (Circolo Inzani Asd); Marossa Alessio (Circolo Inzani Asd).

Prima ammonizione: Vellani Andrea (A.s.d. Deco' Amatori Calcio Carpi); Simoni Alessandro (Circolo Inzani Asd); Vezzola Andrea (Circolo Inzani Asd).

Classifica		Punti	Gio	Vin	Par	Per	Gol: Fat	Sub	C.D.
1 -	Asd Decò Am. Calcio Carpi	7	3	2	1	0	10	4	8
2 -	Asd Il Quadrifoglio	7	3	2	1	0	10	5	3
3 -	Circolo Inzani Asd	0	4	0	0	4	5	16	15

Terza giornata ritorno

A.s.d. Deco' Amatori Calcio Carpi - Asd Il Quadrifoglio

Sab. 25 marzo 2023 ore 15.00

Campo Budrione di Carpi, via Marte, 1, 41012 Carpi (MO)

Riposa: Circolo Inzani Asd

Semifinali:

andata: 18-22 aprile 2023

ritorno: 02-06 maggio 2023

FASE 2 COPPA - GIRONE A

Classifica	Punti	Gio	Vin	Par	Per	Gol: Fat	Sub	C.D.
1 - Basilicanova/Valparma ASD	9	3	3	0	0	6	2	5
2 - Pol. Cognentese	3	3	1	0	2	2	3	2
3 - Saxum United/Coviiolese	3	3	1	0	2	4	5	9
4 - Asd Novellara 1991	3	3	1	0	2	4	6	10

Recuperi Prima giornata ritorno

Pol. Cognentese - Basilicanova/Valparma ASD

Rinviata a data da destinarsi per impraticabilità del campo

Campo "Vezzelli", via Tonini, 5 - 44126 Modena (MO)

A.s.d. Novellara 1991 - Saxum United/Coviiolese 07

Gio. 09 marzo 2023 ore 21.15

"E. Meloni", via dello Sport, 3 - 42017 Novellara (RE)

Seconda giornata ritorno

A.s.d. Novellara 1991 - Pol. Cognentese

Gio. 16 marzo 2023 ore 21.15

"E. Meloni", via dello Sport, 3 - 42017 Novellara (RE)

Basilicanova/Valparma ASD - Saxum United/Coviiolese 07

Mar. 14 marzo 2023 ore 21.00

Campo "Don Bosco", via Giuseppe Garibaldi, 42 - 43022 Basilicanova (PR)

Terza giornata ritorno

A.s.d. Novellara 1991 - Basilicanova/Valparma ASD

Gio. 30 marzo 2023 ore 21.15

"E. Meloni", via dello Sport, 3 - 42017 Novellara (RE)

Pol. Cognentese - Saxum United/Coviiolese 07

Mer. 29 marzo 2023 ore 21.00

Campo "Vezzelli", via Tonini, 5 - 44126 Modena (MO)

Semifinali:

in Romagna, 26-28 maggio 2023

FASE 2 COPPA - GIRONE B

Prima giornata ritorno

Fontevivo Amatori Asd - Athletic River 1-5

Disciplina

Prima ammonizione: Rizzo Gabriele (Fontevivo Amatori Asd).

Classifica	Punti	Gio	Vin	Par	Per	Gol: Fat	Sub	C.D.
1 - Usd Virtus Mandrio	7	3	2	1	0	6	2	5
2 - Athletic River	7	4	2	1	1	12	5	12
3 - Asd Calcio Codisotto	6	3	2	0	1	10	4	6
4 - Fontevivo Amatori Asd	0	4	0	0	4	2	19	8

Seconda giornata ritorno

USD Virtus Mandrio - Fontevivo Amatori Asd

Ven. 17 marzo 2023 ore 21.15

Campo Budrio di Correggio, via Fornacelle, 20/b 42015 Budrio di Correggio (RE)

A.s.d. Calcio Codisotto - Athletic River

Gio. 16 marzo 2023 ore 21.15

Campo Comunale di Codisotto, via La Malfa, 40, 42045 Luzzara (fraz. Codisotto) (RE)

Terza giornata ritorno

USD Virtus Mandrio - Athletic River

Ven. 31 marzo 2023 ore 21.15

Campo Budrio di Correggio, via Fornacelle, 20/b 42015 Budrio di Correggio (RE)

A.s.d. Calcio Codisotto - Fontevivo Amatori Asd

Gio. 30 marzo 2023 ore 21.15

Campo Comunale di Codisotto, via La Malfa, 40, 42045 Luzzara (fraz. Codisotto) (RE)

Recupero Prima giornata ritorno

A.s.d. Calcio Codisotto - USD Virtus Mandrio

Gio. 06 aprile 2023 ore 21.15

Campo Comunale di Codisotto, via La Malfa, 40, 42045 Luzzara (fraz. Codisotto) (RE)

Semifinali:

in Romagna, 26-28 maggio 2023

CONCENTRAMENTO CALCIO A 5 FEMMINILE 2022/2023

Il Settore di Attività Calcio UISP Emilia-Romagna organizza per **domenica 16 aprile 2023 a Modena** (campo/palestra da definire) il primo concentramento di **Calcio a 5 Femminile 2022/2023**. Le partite si svolgeranno nel corso di tutta la giornata (mattina e pomeriggio). Nelle prossime settimane saranno comunicati tutti i dettagli e la modalità di iscrizione.

DELIBERA CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. 04/2023 (Stagione Sportiva 2022/2023)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei
Silvestro Giambianco - Responsabile
Angelo Marzo - Componente
Massimiliano Bianchi - Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente:

REAL BURAG CALCIO, in persona del suo Presidente avverso la delibera n. 3 della Commissione di Appello di secondo grado del 02.12.2022

GARA A.S.D. REAL BURAG - U.P. VIRTUS di Calcio a 11 Cat. 3 infrasettimanale FASE 1 Parma giocata a BASLENGA di CASALMAGGIORE (CR) il giorno 11/11/2022 alle ore 21,15 e sospesa al 26° del 2° tempo sul risultato di 0 - 0.

Detta delibera confermava, rigettando, il ricorso:

Per effetto del disposto dell'ART. 202/a RTN viene comminata la perdita della gara alla Soc. A.S.D. REAL BURAG con il punteggio di 0 - 3 come previsto dall'ART. 130 RTN punti (a-e-f), 1 punto di penalizzazione in classifica e l'ammenda di € 75,00. Al Tesserato (giocatore) Sig. GRAZIOLI NICOLA Soc. A.S.D. Real Burag tessera n° 230066341, per offese e comportamenti aggressivi ed intimidatori accompagnati da tentativi di atti violenti (trattenuto da terzi) nei confronti del D. di G., visti gli ARTT. 218 - 222 e 116 (Aggr. Spec.) del RTN si commina una squalifica di MESI 10 (dieci) fino al 10 settembre 2023 compreso + Ammenda di € 40,00 ARTT. 213 e 116 (Aggr. Spec.) del RTN. Ai Tesserati (dirigenti) della Soc. A.S.D. Real Burag Sigg. TRUZZI ALESSANDRO tessera n° 230066262 e SOLCI PAOLO tessera n° 230122221 per offese e comportamenti irriguardosi e minacciosi nei confronti del D. di G., visti gli ARTT. 218 - 222 e 116 (Aggr. Spec.) del RTN viene comminata ad entrambi una squalifica di MESI 8 (otto) fino al 10 luglio 2023 compreso + Ammenda di € 40,00 ARTT. 213 e 116 (Aggr. Spec.) del RTN.

MOTIVI DEL RICORSO

Secondo il ricorrente il referto dell'arbitro sarebbe stato alterato e falsato. Tuttavia il ricorrente, che non fa che riproporre il ricorso in appello, non porta alcuna prova che possa superare il principio di prova legale, quale è appunto il referto arbitrale ai fini dell'art 178 RTN. Tanto è sufficiente per respingere il ricorso.

Non può che osservarsi, comunque, che uno dei principi fondamentali della Uisp è il Principio di lealtà: ogni Socio deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto o a provocare danno alla salute altrui. Deve quindi essere rifiutata e prevenuta qualsiasi forma di violenza fisica o morale.

PQM

La Corte Nazionale di Giustizia

➤ RIGETTA IL RICORSO confermando la sanzione contenuta nel Comunicato ufficiale, pubblicato sul sito UISP in data 02.12.2022, ai sensi dell'ART. 202/a RTN la perdita della gara alla Soc. A.S.D. REAL BURAG con il punteggio di 0 - 3 come previsto dall'ART. 130 RTN punti (a-e-f) , 1 punto di penalizzazione in classifica e l'ammenda di € 75,00. Al Tesserato (giocatore) Sig. GRAZIOLI NICOLA Soc. A.S.D. Real Burag tessera n° 230066341, per offese e comportamenti aggressivi ed intimidatori accompagnati da tentativi di atti violenti (trattenuto da terzi) nei confronti del D. di G., visti gli ARTT. 218 - 222 e 116 (Aggr. Spec.) del RTN si commina una squalifica di MESI 10 (dieci) fino al 10 settembre 2023 compreso + Ammenda di € 40,00 ARTT. 213 e 116 (Aggr. Spec) del RTN. Ai Tesserati (dirigenti) della Soc. A.S.D. Real Burag Sigg. TRUZZI ALESSANDRO tessera n° 230066262 e SOLCI PAOLO tessera n° 230122221 per offese e comportamenti irrispettosi e minacciosi nei confronti del D. di G., visti gli ARTT. 218 - 222 e 116 (Aggr. Spec.) del RTN viene comminata ad entrambi una squalifica di

MESI 8 (otto) fino al 10 luglio 2023 compreso + Ammenda di € 40,00
ARTT. 213 e 116 (Aggr. Spec.) del RTN.

- dispone l'incamerarsi della cauzione.
- dispone la comunicazione della presente decisione ai S.d.A. Calcio UISP Parma ed Emilia-Romagna per gli adempimenti di cui all'Art. 184 RTN lettera a) comma 3.

DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE SECONDO GRADO

**Commissione Disciplinare d'Appello di Secondo Grado
Settore di Attività Calcio Uisp Emilia-Romagna**

**Delibera n°5
del 04 03 2023**

Attività sportiva: **2022/2023** Ricorrente: **Atletic River Baracca Beach**

Comitato di **Uisp Modena**

Atletic River

Gara: Equipe Santa Margherita-

del 08 02 2023

Comunicato n.ro 24 del 16.02 2023.

Commissione composta dai Sig.ri:

Massimo D'Auriente -	Coordinatore
Bonzanini Fabio -	Componente
Gamberini Gabriele -	Componente

Svolgimento

Con atto del 21.02.2023 la società Atletic River Baracca Beach calcio a 11 maschile Eccellenza girone A propone ricorso avverso alla delibera del Giudice sportivo di Primo Grado del SDA Calcio UISP Modena, pubblicata sul C.U. numero 24 del 16.02.2023 che omologa la gara Equipe Santa Margherita -Atletic River 1-3 giocata il 08 02 2023, infliggendo la squalifica al signor Nardoza Nicholas tessera N°230277200 a tutto il 20 05 2023 ai sensi dell'art.226 RTN.

L'associazione ricorrente basa la propria tesi difensiva sostenendo che:

“La gara si è svolta in un clima non propriamente tranquillo, in quanto alcuni giocatori della società di casa si sono resi protagonisti di ingiurie, gioco violento, frasi intimidatorie e volgari durante tutta la gara, mai puniti dal direttore di gara rimasto sempre impassibile a fronte di ciò, ma certamente con una condotta più accorta e severa da parte di chi aveva il potere e dovere di gestire il regolare andamento dell'incontro avrebbe, probabilmente, tenuto a freno l'animosità in campo. Inoltre si mette in evidenza che il sig. Nardoza è sempre stato negli anni un calciatore assolutamente corretto e che il suo unico intento fosse separare alcuni componenti delle due squadre venuti allo scontro receduto da quello verbale. Solo al rientro negli spogliatoi quando la situazione era tornata alla normalità, l'arbitro avrebbe chiesto il numero di maglia del sopraccitato calciatore, perciò, non propriamente sicuro chi fosse colui che avrebbe generato il parapiglia. Sorge spontanea una domanda in considerazione dell'incertezza su chi avesse commesso gli atti contestati, dovuta anche alla mancanza dell'illuminazione sul campo di gioco, trattandosi di eventi verificatosi a fine gara, come sia stato possibile sanzionare 2 giocatori con la squalifica a tempo fino al 20 05 2023, e altri due per 4 quattro giornate ed uno con una giornata? La stessa società ricorrente poneva nel ricorso alcuni nomi di testimoni.

Per quanto sopra esposto la società ricorrente in persona del suo presidente ricorre affinché l'organo giudicante assunte le doverose informazioni chiede

In via principale :

Accertata l'assoluta incertezza nell'individuazione del responsabile dei fatti riconducibili all'articolo 226 R.T.N., anche per l'assenza dell'illuminazione sul campo di gara, disponga l'annullamento della squalifica a tempo fino al 20 05 2023 a carico del tesserato Nicholas Nardoza per i motivi esposti.

In subordine:

Nella denegata e non credula ipotesi di mancato accoglimento della domanda di annullamento, in ragione dei motivi esposti (mancanza di recidiva e perdita della intera stagione calcistica) disponga la riduzione della stessa ad un periodo di tempo idoneo a consentire al tesserato di poter partecipare ancora a gare del campionato, anche eventualmente riconducendo i fatti contestati alla previsione di cui all'articolo 224 R.T.N., come nel caso dei compagni di squadra già sanzionati a base di tale articolo.

MOTIVAZIONI

Tale Commissione Disciplinare d'Appello di Secondo Grado, ancor prima di entrare nel merito dei fatti, è tenuta a verificare se il ricorso sia stato inoltrato con tutti i dettami previsti dagli articoli che ne disciplinano la presentazione, pena la non ammissibilità allo scopo di tutelare gli interessi di tutte le parti in causa.

Preso atto che è stata versata la cauzione relativa al ricorso
Preso atto dell'istanza del ricorso visionando attentamente la documentazione presentata

Accertato il fatto che il ricorso è stato inoltrato nei termini che ne disciplinano la corretta presentazione.

Dall'analisi dei documenti in nostro possesso è constatata la regolarità all'articolo 159 comma d RTN.

Visionato il referto arbitrale con i suoi allegati, come si evince dal referto arbitrale e in secondo tempo riascoltato il direttore di gara dopo una gara tranquilla con solo due ammonizioni, al rientro negli spogliatoi causa un diverbio tra due giocatori scoppia un parapiglia, con calci e pugni tra diversi atleti delle due squadre, e viene individuato il Nardozza correre verso il numero 31 avversario cercando di colpirlo, nel frattempo in mezzo ai due si inserisce un altro atleta avversario che viene preso a pugni dallo stesso Nardozza. Successo questo fatto diversi giocatori della squadra avversaria cercano di colpire lo stesso Nardozza creando ulteriore parapiglia. Fortunatamente i due allenatori ,sono riusciti a placare gli animi riportando la calma.

Tutto ciò premesso:

La commissione di secondo grado effettuata la necessaria istruttoria presa visione degli atti in proprio possesso

Delibera

Rigetta il ricorso, si aggiorna la squalifica del Sig Nardozza Nicholas a tutto il 08.06.2023 come previsto dall' articolo 226 RTN(atto di violenza a gioco fermo). Si incamera la tassa di ricorso e si dispone la pubblicazione sul primo comunicato ufficiale del Settore di Attività Calcio UISP di Modena.

**Commissione Disciplinare d'Appello di Secondo Grado
Settore di Attività calcio Uisp Emilia Romagna**

**Delibera n°6
del 04 03 2023**

Attività sportiva: **2022/2023**

Ricorrente: **A.M. Pianventena**

Comitato di **Uisp Forlì - Cesena**
Gara: **Bar Latino - A.M. Pianventena**

del 17 02 2023
Comunicato n.56 del 22.02 2023

Commissione composta dai Sig.ri:

Massimo D'Auriente - Coordinatore
Bonzanini Fabio - Componente
Gamberini Gabriele - Componente

Svolgimento

Con atto del 22.02.2023 N°56 ove si omologa la partita Bar Latino - A.M. Pianventena del 17.02.2023 calcio a 11 2^ Categoria Girone B, svoltasi nel comune di Miramare (RIMINI) la società A.M. PIANVENTENA a nome del proprio presidente Neri Loris tessera numero H111549 propone ricorso avverso alla delibera del Giudice di primo grado.

Il sottoscritto Neri Loris nato a Modena il 09.04.1957 quale presidente della ASD MARGINANESE - A.M. PIANVENTENA tessera n°H111549, propone ricorso avverso la decisione pubblicata dal Giudice di II sul comunicato ufficiale numero 56 del 22.02.2023 ove ha omologato la gara Bar Latino - A.M. Pianventena del 17.02.2023 ai sensi dell'art 199.

Fatto:

In data 17.02.2023 durante la partita fra le squadre Bar Latino - A.M. Pianventena, disputatasi presso il campo sintetico Miramare del comune di Rimini 1^ fase calcio a 11 - 2^ categoria girone B.

Diritto:

A seguito della partita di cui sopra, con il comunicato n°56 del 22.02.2023 venivano squalificati i tesserati Ruggeri Loris tessera n°230215472 secondo art 225 RTN, Ndiaye Modou Fall tessera n°230215467, Vespa Vanni tessera n°230215467, Bacchini Alberto tessera n°230215448 e Hoxha Erion tessera n°230215459, per violazione art 225 RTN. L'Associazione scrivente prendeva conoscenza della suddetta violazione dal giorno 22.02.2023 quando veniva comunicato alla medesima il comunicato n°56, poiché a seguito della partita del 17.02.2023 non veniva consegnato il rapportino di fine gara. Lo scrivente non intende

contestare il provvedimento a carico del tesserato Ruggeri Loris, in quanto la sua reazione violenta (ad un fallo rilevato ma non fischiato) ha di fatto scatenato una vera caccia all'uomo nei suoi confronti. Al contrario, si ritiene che la sanzione inflitta al suddetto provvedimento ai signori: Vespa Vanni, Ndiaye Modou Fall, Bacchini Alberto e Hoxha Erion sia manifestamente eccessiva. Difatti questi ultimi resosi conto che il proprio compagno Ruggeri veniva attaccato fisicamente dai componenti della squadra avversaria (dirigenti e giocatori) intervenivano solo ed esclusivamente a protezione del proprio compagno, al solo fine di riportare la calma. Raggiunto tale scopo, a fine partita, la squadra scrivente si è diretta nel proprio spogliatoio, incrociando inevitabilmente la squadra avversaria che ripeteva l'atteggiamento aggressivo ed intimidatorio nei confronti di alcuni tesserati appartenenti alla società scrivente. Difatti la nostra squadra si è trovata costretta a chiudersi all'interno del proprio spogliatoio. A tal proposito si è ritenuto opportuno chiamare le forze dell'ordine al fine di tutelare l'incolumità dei tesserati dell'associazione A.S.D.

MARIGNANESE - A.M. PIANTINVENA, in modo tale da poter uscire dal campo di gioco in sicurezza, anche in considerazione della presenza di un folto gruppo di tifosi locali. La scrivente società ritiene che i provvedimenti siano eccessivamente gravosi, non corrispondenti a verità, soprattutto tenendo conto del comportamento dignitoso e rispettoso dei nostri tesserati, che in evidente difficoltà non creata dai medesimi, si trovano costretti a contattare le forze dell'ordine. Si tenga altresì conto dei seguenti punti:

- Non vi è stata necessità di cure mediche
- La scrivente società ha contattato le forze dell'ordine solo per tutelarsi
- Nel referto relativo alla partita oggetto di ricorso, non viene menzionato il fatto che l'arbitro abbia fatto la doccia nello spogliatoio della squadra di casa con i giocatori presenti, poiché la doccia presente nel suo spogliatoio era congelata.
- Nel referto relativo alla partita oggetto di ricorso non vi è nulla in merito ai ripetuti insulti rivolti nei confronti dell'arbitro, anche di discriminazione sessuale da parte dei tifosi di casa per tutta la durata della partita.
- L'arbitro si è trovato nell'oggettiva difficoltà nel ricostruire la verità dei fatti. Tanto da dover chiedere conferma affinché si identificasse chiaramente il tesserato Vespa.
- La scrivente società, quando è iniziato tutto, stava vincendo la partita per 3-0 e non vi erano ragioni valide che giustificassero un atteggiamento aggressivo da parte dei nostri tesserati, circostanza che non può altrettanto dirsi dei componenti della squadra avversaria che stava effettivamente perdendo.
- Ci sono molti testimoni che possono dimostrare che l'arbitro non era presente all'interno del tunnel degli spogliatoi come da lui affermato nel referto, e pertanto lo stesso non ha effettivamente visto ciò che è successo, ma sentendo dei rumori ha semplicemente desunto
- La società avversaria durante l'intera partita ha continuato a proferire minacce nei confronti della società scrivente,
- L'associazione ASD ACCADEMIA MARIGLIANESE - A.M. PIANVEENTANA la scorsa stagione ha vinto la Coppa Disciplina, e nella stagione in corso, prima della suddetta partita era in seconda posizione. Pertanto, tutto quanto sopra esposto, ritenuto e premesso, con riserva di ulteriori deduzioni, istanze istruttorie, il

sottoscritto Sig. Neri Loris, quale presidente della società ASDD ACCADEMIA MARIGLIANESE nella veste di cui sopra

RICORRE

Avverso il provvedimento n° 56 del 22.02.2023

CHIEDE

Che l'Ecc.ma Corte nazionale di giustizia e.p.c. al giudice di appello (2^ istanza) contrariis rejectis, Voglia previa sospensione del provvedimento impugnato, in esito all'istruzione discussione della causa accogliere le seguenti;

- In via preliminare disporre la sospensione dell'esecuzione del provvedimento in corso.
- In via principale nel merito: annullare e dichiarare illegittimo e privo di ogni effetto di legge il provvedimento n° 56 del 22.03.2023 per i motivi esposti in narrativa, nei confronti dei tesserati VESPA; NDIAYE; BACCHINI; HOXHA, colpevoli solo di aver cercato di riportare la calma in campo.
- In via subordinata si chiede che l'applicazione della sanzione sia limitata al limite edittale. In via istruttoria si chiede che vengano assunte le seguenti testimonianze : Bacchini Alberto; Bartolini Lorenzo; Paoli Michael; Palmerini Enrico.

Premesso

Tale Commissione Disciplinare d'Appello di Secondo Grado, ancor prima di entrare nel merito dei fatti, è tenuta a verificare se il ricorso sia stato inoltrato con tutti i dettami previsti dagli articoli che ne disciplinano la presentazione, pena la non ammissibilità allo scopo di tutelare gli interessi di tutte le parti in causa.

Preso atto che è stata versata la cauzione relativa al ricorso.

Preso atto dell'istanza del ricorso e visionando attentamente la documentazione presentata.

Preso atto dell'istanza di richiesta dell'annullamento, o in via subordinata che la sanzione sia limitata al minimo edittale, nei confronti dei tesserati Ruggeri Loris tessera n°230215472 secondo art 225 RTN, Ndiaye Modou Fall tessera n°230215467, Vespa Vanni tessera n°230215467, Bacchini Alberto tessera n°230215448 e Hoxha Erion tessera n°230215459, per violazione art 22t RTN, della società AM Piantavena. Visionato il comunicato ufficiale numero 56 del 22/02/2023.

Visionato il referto arbitrale :

Prima di entrare nel merito del ricorso, analizzando gli atti presentati, si osserva che la società ricorrente AM Piantavena nella sua esposizione del ricorso ha ommesso di indicare gli estremi del provvedimento disciplinare impugnato.

MOTIVAZIONI

Visto il contenuto dell'articolo 159 del R.T.N. lettera C, stabilisce, che il ricorso deve contenere gli estremi del provvedimento disciplinare impugnato.

Si Dispone

Di non accogliere l'istanza di ricorso, e si conferma la squalifica nei confronti dei tesserati:

Ruggeri Loris a tutto il 11/04/2023 art 225 RTN, tessera n°230215472 ,
Ndiaye Modou Fall a tutto il 17/10/2023 articolo 227 RTN tessera
n°230215467,

Vespa Vanni a tutto il 17/06/2023 articolo 227 RTN tessera n°230215467

Bacchini Alberto a tutto il 17/10/2023 articolo 227 RTN tessera
n°230215448

Hoxha Erion a tutto il 17/10/2023 articolo 227 RTN tessera n°230215459,
della società AM Piantavena, per vizio di forma nella presentazione
dell'atto del ricorso riguardante quanto disposto nell'articolo 159
lettera C.

Di incamerare la cauzione per effetto del rigetto del ricorso.

Che detta delibera sia pubblicata sul comunicato ufficiale del Settore di
Attività Calcio Uisp Forli-Cesena.

Il Responsabile S.d.A.
Calcio Emilia-Romagna
Enzo Chiapponi

Il Segretario S.d.A.
Calcio Emilia-Romagna
Roberto Rodio